

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, URBANISTICA

STAFF DI DIPARTIMENTO E AFFARI
GIURIDICI

Genova, 04 NOV. 2010

PG/2010/ 154318

Class.: 2010/G11.6/2

Allegati: 2

Oggetto: Applicabilità in materia di attività edilizia dell'istituto della SCIA di cui all'art. 49, commi 4 bis e 4 ter della Legge n. 122/2010.

Agli Ordini e Collegi Professionali della Liguria:


- Architetti
- Ingegneri
- Geometri
- Geologi
- Agronomi

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza si trasmette, in allegato alla presente, la nota in data 28 ottobre 2010 a firma del Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica con la quale è stato trasmesso ai Comuni della Liguria ed alle quattro Amministrazioni Provinciali il parere reso al Comune di Genova relativamente alla applicabilità in materia di attività edilizia del nuovo istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) introdotto dall'art. 49, commi 4 bis e 4 ter della L. n. 122/2010.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Laura Mussi)



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

STAFF DI DIPARTIMENTO E AFFARI
GIURIDICI

Genova, 29/10/2010

PG/2010/151246

Class.: 2010/G11.6/2

Risposta a nota prot. n. del

Allegati: 1

Ai Comuni della Regione
Liguria

e p.c.

Alle Amministrazioni
Provinciali della Liguria

Oggetto: Applicabilità in materia di attività edilizia dell'istituto della SCIA di cui all'art. 49, commi 4 bis e 4 ter della Legge n. 122/2010.

Per opportuna informativa si trasmette, in allegato alla presente, il parere reso al Comune di Genova relativamente alla applicabilità in materia di attività edilizia del nuovo istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) introdotto dall'art. 49, commi 4 bis e 4 ter della L. n. 122/2010.

Il ridetto parere è stato espresso in via di prima applicazione ed in attesa dello scioglimento da parte dei competenti Organi statali delle questioni interpretative ed applicative emerse dopo l'entrata in vigore delle sopra menzionate disposizioni.


Al riguardo si segnala che la Regione Liguria, insieme ad altre otto Regioni, ha comunque presentato ricorso alla Corte Costituzionale avverso le suddette disposizioni ravvisando lesione della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio in quanto il nuovo istituto in base al comma 4 ter del citato art. 49 appare sostitutivo della vigente disciplina della DIA anche di natura edilizia.

Si assicura di fornire tempestive indicazioni operative non appena siano assunte dai competenti Organi statali iniziative di chiarimento o di modificazione delle disposizioni sopra menzionate.

Distinti saluti

Il Vice Presidente della Giunta Regionale
Assessore Pianificazione Territoriale, Urbanistica

(Dott.ssa Marilyn Fusco)



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
URBANISTICA

SETTORE STAFF DEL DIPARTIMENTO
E AFFARI GIURIDICI

Genova, 8 settembre 2010

PG/2010/126099

Class. G11.1.3/2010/214

Risp. a nota n. 276221 del
4.08.2010

Oggetto: COMUNE DI GENOVA - Richiesta parere su applicabilità in materia di attività edilizia dell'istituto della SCIA introdotto dall'art. 49, commi 4 bis e 4 ter della L. n. 122/2010 di conversione del DL n. 78/2010.

Al Comune di Genova
Direzione Urban Lab, Sviluppo
Urbanistico del Territorio
Settore Approvazione Progetti
e Controllo Attività Edilizia
Via Di Francia 1
16149 Genova

Codesto Comune con la nota a margine indicata ha chiesto chiarimenti sull'applicabilità, relativamente alla materia edilizia, del nuovo istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) introdotto dall'art. 49, comma 4 bis (che ha sostituito l'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.) e comma 4 ter della L. n. 122/2010 di conversione del DL n. 78/2010 e sugli effetti di tale normativa sulla vigente disciplina della DIA contenuta nella LR n. 16/2008 e s.m. .

In via di prima applicazione e fatte salve diverse specifiche indicazioni interpretative di spettanza dei competenti Organi Statali, avuto riguardo alle incertezze applicative già messe in luce dopo l'entrata in vigore della norma da parte degli operatori pubblici e privati, si segnala che in base alla formulazione letterale del comma 1 del citato art. 19 la SCIA pare avere come ambito di applicazione il rilascio di titoli abilitativi di natura non discrezionale (comportanti, cioè, il mero accertamento di requisiti e presupposti già fissati dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, quali i Piani Territoriali od Urbanistici) e che siano richiesti per "l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale".

Pertanto tale nuova procedura pare circoscritta alle attività d'impresa, come desumibile anche dalla relazione parlamentare del disegno di legge di conversione del DL n. 78 in cui viene rimarcata l'importanza dei provvedimenti di semplificazione ivi contenuti finalizzati ad assicurare l'immediata possibilità di iniziare attività di natura imprenditoriale ("così detta impresa veloce") con semplici segnalazioni dell'interessato.

Inoltre, sempre sulla base della formulazione letterale del citato nuovo art. 19, comma 1, si sottolinea che è esclusa l'applicazione del suddetto istituto nei "casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali...".

Ciò premesso, la suddetta nuova procedura - che in base al citato comma 4 ter sostituisce la DIA "recata da ogni normativa statale e regionale" - non appare integralmente sostitutiva della vigente disciplina della DIA di natura edilizia stabilita nel citato DPR n. 380 e, in Liguria, nella LR n. 16/2008 e s.m., nel senso che per gli interventi edilizi non riconducibili nelle fattispecie di cui al comma 1 del citato art. 19 sono applicabili le disposizioni regionali in materia di DIA obbligatoria e di relativa procedura di portata generale (e segnatamente gli artt. 23 e 26 della LR n. 16/2008 e s.m.), in ragione dello specifico campo di applicazione del nuovo istituto come sopra richiamato.

Distinti saluti.

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA E
ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, URBANISTICA
(Dott.ssa Marilyn Fusco)